

4

STUDIO LEGALE FINA
LECCE

1990

AVV. GIULIANO FINA
LECCE - Via Brunetti, 4 - Tel. 0832/2413997
GUARDIANO - Via Garibaldi, 12 - Tel. 744703
Cod. Fisc. Fini 03527550517
Partita IVA: 03520850753

ORIGINALE

TRIBUNALE DI LECCE in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso

PER: il **Prof. Rudi Pataleo** (C.F.: PTLRDU64M24H757I)
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Fina giusta procura in calce
al presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio del
suo difensore alla via G.Brunetti, 4.

Per le comunicazioni: fax – 0832/332223, PEC –
fina.giuliano@ordavvle.legalmail.it

Ricorrente

CONTRO: MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca) in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso
l'Avvocatura Distrettuale di Lecce

Convenuto

NONCHE' CONTRO: Ufficio Scolastico Provinciale Lecce, in
persona del leg. rapp. p.t.

Convenuto


NONCHE' CONTRO: Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in
persona del leg. rapp. p.t.

Convenuto

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente è abilitato all'insegnamento di scienze economiche e aziendali – classe A045 (già A017) come da certificato di abilitazione all'insegnamento in allegato (all. 1).
- 2) A seguito di domanda di iscrizione del 21.03.2002 (all. 2) il Prof. Pataleo veniva inserito nella Graduatoria ad esaurimento (GAE) per l'anno scolastico 2002/2003 e vi rimaneva ancora inserito sino agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito di apposita

4

Si notificò
Oggi
21/12/2017
a tutti


36628

UFFICIO UNICO
CORTE D'APPELLO - LECCE

M.	Mod. A-Tot
N.	Mod. A-Bis

A CARICO
DELLA
PAGATA
Totale

Lecce il
L'Ufficiale Giudiziario

21 DIC. 2017

domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per i ridetti anni (all. 3).

3) In detta graduatoria il Prof. Pataleo è rimasto inserito sino al suo depennamento.

4) Con prima istanza protocollata a mano in data 27.7.2016 presso l'USP Lecce il Prof. Pataleo chiedeva di conoscere se le graduatorie innanzi citate fossero ancora in essere e se esso ricorrente vi risultasse incluso (all. 4).

5) L'USP Lecce non faceva seguire riscontro.

Pertanto il Prof. Pataleo presentava nuova istanza in data 3.10.2016 (all. 5).

Detto Ufficio riscontrava con nota del 7.12.2016 (all. 6), con cui si comunicava che il ricorrente, già inserito nella graduatoria della classe A017 fino all'anno scolastico 2005/2006, era stato successivamente depennato non avendo prodotto domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento così come previsto dal DDG 16.03.2007 nonché dall'art 1 co. I *bis* l. n. 143/04

6) In data 26.1.2017 il Prof. Pataleo avanzava formale richiesta di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento con contestuale richiesta di corrispondente provvedimento, se del caso ad emanarsi anche in via di autotutela amministrativa (all. 7).

7) A detta istanza l'USP non faceva seguire alcun formale riscontro.

Il ricorrente ha diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con recupero e riconoscimento del punteggio acquisito, e legittimamente ne ha fatto domanda al competente Ufficio.

**- Legittimità dell'istanza di reinserimento nelle graduatorie.
Violazione dell'art. 1 co. I *bis* DI 97/04.**

Il ricorrente legittimamente ha richiesto di essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento per la propria classe di concorso, con integrale recupero del punteggio maturato.

La pretesa correttamente fonda sulla distinzione delle posizioni soggettive portate, da un lato, dai docenti richiedenti nuovo ingresso in graduatoria, dall'altro dagli insegnanti già inseriti in essa che chiedono il reinserimento a seguito di cancellazione temporanea.

L'USP, come sembra dato di comprendere dal tenore del riscontro datato 7.12.2016 e versato in atti, pare omologare e sovrapporre le posizioni delle due categorie di docenti, seppure la normativa applicabile inequivocabilmente le distingua.

La questione discende dalla trasformazione delle graduatorie di cui alla l. n. 124/99 da graduatorie permanenti a graduatorie "ad esaurimento". A seguito dell'entrata in vigore del DI 97/04, e segnatamente dell'art 1 co. I *bis*, è previsto che la permanenza dei docenti in graduatoria avvenga *su domanda dell'interessato*.

Con ulteriore conseguenza che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione temporanea del docente già inserito in graduatoria e successivamente depennato, come chiaramente evincesi dal dato testuale del succitato art. 1, che così recita: *a domanda dell'interessato (...) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.*

L'intendimento del legislatore era quello di alleggerire le graduatorie lasciando tuttavia aperta la possibilità di reinserimento a chi ne facesse apposita domanda.

Siffatto impianto normativo non è stato intaccato dalla sopravvenuta l. n. 296/06, atteso che tale provvedimento normativo ha precluso la possibilità di nuovi ingressi ma nulla ha disposto avuto riguardo al reinserimento degli aspiranti **già iscritti in graduatoria**.

Recentemente si sono succedute innumerevoli pronunce giurisprudenziali in forza delle quali si è definitivamente consolidato l'orientamento tendente a conferire legittimità all'istanza di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento avanzata dai docenti temporaneamente cancellati.

Con sentenza n. 90 del 28.01.2016 la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato siffatto principio segnatamente sul rilievo secondo cui **il reinserimento non è un nuovo inserimento** e correlativamente la cancellazione dalle graduatorie è connotata dal carattere della provvisorietà, condizionato alla eventuale proposizione della domanda di reinserimento da parte del docente interessato.

Detto principio è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale del Lavoro di Verona con due sentenze di identico tenore, fondate sui sopra enunciati principi.

Infine è intervenuto il TAR Lazio con sentenza 9821 del 17.09.2016 ad affermare che la cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento *non è da considerarsi definitiva in quanto viene offerta al docente la possibilità di reinserirsi con il medesimo punteggio posseduto dal soggetto al momento del depennamento*, soggiungendo che sono meritevoli di tutela i diritti dei lavoratori indicati dall'art. 4 Cost. in virtù

del *principio di affidamento dei docenti già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento*, principio già definitivamente espresso dal Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 3658 del 14.07.2014.

In sintesi quindi illegittimamente l'USP ha rifiutato il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del ricorrente, cui pertanto non rimane altra via che rivolgersi a Codesto On.le Tribunale del Lavoro per ottenere adeguata tutela.

Tutto ciò premesso, il Prof. Rudi Pataleo, *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

Che Codesto On. le Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, previi gli adempimenti di rito, voglia così provvedere:

- accertare e conseguentemente dichiarare la natura temporanea del depennamento/cancellazione del ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento di cui in premessa;
- accertare e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'istanza di reinserimento tempestivamente avanzata dal ricorrente e meglio illustrata in premessa;
- accertare e conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace ed in ogni caso illegittimo il negativo riscontro dell'USP Lecce datato 7.12.2017 ed il relativo diniego al reinserimento nelle graduatorie richiesto dal ricorrente;
- per l'effetto annullare e/o revocare e/o disapplicare la nota dell'USP Lecce datata 7.12.2017 nella parte in cui nega al ricorrente il predetto inserimento;
- per l'ulteriore effetto ordinare a tutti i convenuti e/o a chi di diritto tra essi l'immediato reinserimento del Prof. Rudi Pataleo, in quanto

avente diritto, nelle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. corrente o quantomeno a partire dal prossimo, con integrale recupero del punteggio già acquisito.

Il tutto con onere di spese, diritti ed onorari secondo la soccombenza.

In via istruttoria si depositano i documenti indicati in premessa.

Con ogni salvezza.

Ai fini del CU si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato.

Lecce 15.03.2017


Avv. Giuliano Fina


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Aw. GIULIANO FINA

Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nonché in quello di appello, reclamo, opposizione ed esecuzione. Vi accordo ogni facoltà, compresa quella a transigere. Autorizzo sin d'ora alla riassunzione in caso di interruzione. Previamente informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, Vi autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito. Dichiaro di essere informato e consapevole della possibilità di ricorrere preventivamente al procedimento di mediazione civile ex art. 4 co. III Dlgs. N. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Ratifico da ora il Vs. operato ed eleggo domicilio nel Vs. studio in Lecce, via Brunetti, 4

Lecce, 6/3/2017









TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

Cron. _____

il Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro dr. Amato Carbone

Letto il ricorso che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Visti gli artt. 414 ss. c.p.c.

F I S S A

per le ore **09,30** del **26.1.2018** nel Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, invitando la parte convenuta a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza suindicata con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.416 c.p.c.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte nei termini di legge.

Lecce, li 20.3.2017

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2

(Anna Carbone)

IL GIUDICE

(Dott. Amato Carbone)

Copia conforme all'originale
deposited for legal notice

Lecce, 5 APR. 2017

IL CANCELLIERE

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
(Antonella CAPILUNGO)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UUNCA di Lecce ho notificato copia di quanto precede, per legale conoscenza e ad ogni effetto di legge, a:

- MIUR (Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca) in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ivi recandomi e consegnando copia a mani di;

Avvocatura dello Stato a mani
di PAOLO BOLOGNINI
Dipendente ivi addetto
FUNZIONARIO UNEP
(Dott. Maura SABETTA)

21 DIC. 2017

- Ufficio Scolastico Regionale Puglia in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ivi recandomi e consegnando copia a mani di;

Avvocatura dello Stato a mani
di PAOLO BOLOGNINI
Dipendente ivi addetto
FUNZIONARIO UNEP
(Dott. Maura SABETTA)

21 DIC. 2017

- Ufficio Scolastico Provinciale Lecce in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ivi recandomi e consegnando copia a mani di;

Avvocatura dello Stato a mani
di PAOLO BOLOGNINI
Dipendente ivi addetto
FUNZIONARIO UNEP
(Dott. Maura SABETTA)

21 DIC. 2017